

## STATUTO

### ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE DI COLLE DI VAL D'ELSA - ODV

Art.1) - È costituita, ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), l'organizzazione di volontariato "Associazione Donatori di Sangue di Colle Val d'Elsa – ODV", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Colle di Val d'Elsa. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria. L'Associazione ha durata illimitata.

La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

L'Associazione è apolitica e aconfessionale e fonda la propria attività nei principi della democrazia.

L'associazione non ha finalità di lucro e ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È lasciata facoltà al Consiglio Direttivo di decidere, caso per caso, l'intervento dell'Associazione a manifestazioni politiche in omaggio alle conquiste della vita civile e della libertà di pensiero.

Art. 2) - L'Associazione Donatori di Sangue di Colle Val d'Elsa – ODV persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le principali attività dell'Associazione tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, consistono:

- a) nel promuovere, disciplinare, coordinare i servizi di richiesta, prelievo e distribuzione di sangue umano, mantenendo il collegamento fra i centri trasfusionali e i donatori di sangue;
- b) nel diffondere il concetto umanitario dell'offerta del sangue, nonché diffondere e attuare il principio della volontarietà dell'offerta anonima e gratuita come espressione di civismo;
- c) nel valorizzare e attuare disposizioni in favore del donatore di sangue e per la sua tutela nell'esercizio della sua missione;
- d) promuovere e gestire interventi, servizi e prestazioni sanitarie, sociali e sociosanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto di malati e feriti apportare pronto soccorso in caso di ferimenti o infortuni, trasporto di sangue e organi;
- e) gestire, direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche e private, servizi sanitari, organizzare servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale in collaborazione con le strutture pubbliche e private;
- f) organizzare e gestire i servizi di carattere sociale e assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziani, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;



g) nel vigilare a che le norme di igiene e di inquinamento siano scrupolosamente osservate, denunciando tutte le irregolarità alle Autorità competenti; divulgare con ogni modo i precetti d'igiene ed antinquinamento sia fra i soci, sia fra persone estranee all'Associazione;

h) nella promozione della donazione di sangue e organi tra i suddetti e il loro soccorso e trasporto.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dal Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art. 3) – Le entrate dell'Associazione sono rappresentate da:

- contributi degli enti pubblici e privati, ivi comprese le convenzioni o i contratti;
- quote dei soci sostenitori;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Il patrimonio e le entrate dell'Associazione, e comunque gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4) – Possono essere soci coloro i quali, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, presentino regolare domanda d'iscrizione, impegnandosi a rispettare lo statuto, l'eventuale regolamento e le deliberazioni degli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo decide motivatamente sulle domande di ammissione, sia che le accetti sia che le respinga, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla loro presentazione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia di ammissione può, esclusivamente dall'interessato, essere proposto ricorso, nel termine di 30 (trenta) giorni, all'Assemblea dei soci che decide in via definitiva in occasione della prima riunione utile.

Il Consiglio, a seguito di accettazione della domanda, provvede all'annotazione del nuovo associato nell'apposito libro degli associati.

I minori di anni 18 (diciotto) vengono ammessi all'Associazione ed a prestare la loro opera

di volontari con il consenso di chi ne esercita la potestà genitoriale.

Il rapporto associativo è personale e non è trasmissibile a nessun titolo.

I Soci sono di tre categorie:

- Soci donatori attivi,
- Soci attivi non donatori,
- Soci sostenitori.

I donatori attivi devono essere dichiarati idonei fisicamente alle offerte di sangue ed avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, e sono esentati dal versamento della quota associativa.

I soci attivi non donatori sono coloro che prestano il loro tempo e le loro capacità per lo svolgimento delle tante attività associative ma che non effettuano la donazione del sangue.

I Soci sostenitori sono coloro che versano una quota annua a favore dell'Associazione.

L'Associazione non ammette a Socio un donatore di sangue professionale.

Il socio della Associazione Donatori di Sangue di Colle Val D'Elsa - ODV non può essere iscritto contemporaneamente ad altra associazione che promuova la donazione del sangue nello stesso territorio e afferente allo stesso centro emotrasfusionale.

Tutti i soci attivi o sostenitori, all'atto dell'iscrizione, ricevono una tessera di riconoscimento a firma del presidente. I Soci donatori attivi ricevono altresì un tesserino di riconoscimento firmato dal responsabile sanitario, nel quale si annoteranno le donazioni di sangue effettuate.

Tanto i soci attivi che i soci sostenitori godono degli stessi diritti sociali, che consistono nel:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dal regolamento, esprimendo il proprio voto in assemblea;
- eleggere le cariche sociali, ed esservi eletti purché abbiano raggiunto la maggiore età;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare, i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, presso la sede della stessa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, che avrà tre mesi per evaderla.

Tutti i soci donatori attivi, i soci attivi non donatori e i soci sostenitori fanno parte dell'assemblea.

Sono doveri dei soci:

- rispettare lo statuto, il regolamento ed i deliberati degli organi associativi;
- essere in regola con il pagamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi, il patrimonio, nonché l'immagine della Associazione;
- impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Art. 5) - La qualità di socio si perde, a seguito della delibera di espulsione del Consiglio

Direttivo, per:

- a) morosità nel pagamento della quota associativa da parte del socio sostenitore, trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine;
- b) mancata osservanza delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli organi associativi;
- c) inadempienze gravi nello svolgimento di servizi e/o mansioni affidategli;
- d) comportamenti contrastanti con i principi ispiratori e/o gli scopi dell'Associazione;
- e) avere riportato una condanna penale passata in giudicato per reati comuni con esclusione dei reati politici, sindacali e di opinione.

Tali inadempienze, inosservanze, comportamenti dovranno essere contestati per iscritto al socio da parte del Consiglio Direttivo, che ha il diritto di presentare le proprie difese nel termine perentorio di trenta giorni (30 giorni) dalla contestazione degli addebiti.

La qualità di socio si perde altresì per recesso, se il socio ha comunicato di volere recedere dal rapporto associativo, oppure per decesso.

I soci espulsi per morosità potranno essere nuovamente associati purché facciano nuova domanda di ammissione e questa venga accettata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6) - L'Associazione esplica la propria attività attraverso i seguenti organi:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di controllo, ove nominato.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo. È fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea.

Le cariche elettive non sono cumulabili.

Art.7) - L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti nel libro degli associati.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, ovvero nei casi previsti dallo statuto e ogni qual volta il Consiglio lo ritenga opportuno, e deve essere altresì convocata allorché ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea e deve contenere:

- a) luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione;
- b) gli argomenti all'ordine del giorno.

Ciascun associato ha un voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, ma ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio, preventivo e sociale, se obbligatorio, si tiene entro la fine del mese di maggio di ogni anno.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) approvare le linee programmatiche della Associazione;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) approvare il bilancio di esercizio, preventivo e sociale se obbligatorio;
- e) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, in proprio o per delega, la metà più uno dei soci, in seconda convocazione (purché non nello stesso giorno) qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, in proprio o per delega, la metà più uno dei soci, in seconda convocazione (purché non nello stesso giorno) qualora siano presenti almeno 20 (venti) soci.

Essa delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- c) la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria viene inoltre convocata in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo, ovvero per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

L'assemblea straordinaria delibera, inoltre, in ordine al proprio scioglimento e alla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Art. 8) L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici associati, numero variabile secondo le determinazioni dell'assemblea che li nomina.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, durante la prima riunione presieduta dal consigliere più anziano, elegge il Presidente e i due Vicepresidenti, di cui uno vicario.

Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera i criteri, le condizioni ed i limiti, e stabilendo altresì l'attribuzione della eventuale rappresentanza dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina:

- il Segretario contabile che può essere scelto tra i membri del consiglio stesso oppure può essere una persona esterna al Consiglio direttivo qualora si ritenga necessario. Questo tiene aggiornato il libro giornale, il libro degli inventari, si occupa di ricevere e pagare le fatture dei fornitori, gestisce i conti correnti bancari e rende conto, in ogni momento, della situazione finanziaria dell'Associazione in collaborazione con il Segretario Revisore.
- il Segretario Revisore che può essere scelto tra i membri del consiglio stesso oppure può essere una persona esterna al Consiglio direttivo qualora si ritenga necessario. Questo collabora con il Segretario Contabile, redige il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e relaziona all'assemblea sull'andamento economico dell'associazione.
- il Segretario Verbalizzante che può essere scelto tra i membri del consiglio stesso oppure può essere una persona esterna al Consiglio direttivo qualora si ritenga necessario. Questo è presente alle riunioni di Consiglio, redige il Verbale, lo trascrive nell'apposito registro e lo mette a disposizione per le consultazioni.

I suddetti ruoli possono essere ricoperti anche da un'unica persona, secondo le necessità e sono meglio descritti nel regolamento di Associazione.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica sino a quando non sia formato ed insediato il successivo.

I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive, senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

Le adunanze del Consiglio Direttivo si tengono ordinariamente almeno ogni 90 giorni, ovvero quando risultino necessarie o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare a tutti i componenti, anche a mezzo di ausili telematici, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito registro.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese, può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità l'argomento viene riproposto.

Art. 9) - Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- a) vigila su tutti i servizi che si svolgono in seno all'Associazione;
- b) delibera su tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, ivi compreso l'acquisto di immobili e di autoveicoli con la sola limitazione delle vendite e permuta di immobili e la costituzione di ipoteche sugli immobili sociali che dovranno essere deliberate dall'Assemblea dei soci;
- c) esegue i deliberati dell'assemblea;
- d) predispone il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e il bilancio sociale se obbligatorio, che dovranno essere depositati presso la sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea;
- e) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa;
- f) delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- g) aderisce ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
- h) delibera l'adesione di nuovi soci e la loro espulsione;
- i) determina le quote associative annuali;
- j) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti della legge e del presente statuto;
- k) propone la costituzione di altri enti o la partecipazione ad essi, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione e propone altresì la costituzione o acquisizione di partecipazioni di società aventi ad oggetto l'esercizio di imprese strumentali utili per il perseguimento delle finalità statutarie. In tal caso la deliberazione dovrà essere approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
- l) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 10) - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta

In caso di sua assenza viene sostituito dal vicepresidente vicario.

Art. 11) Il Consiglio direttivo, se necessario, nomina il Direttore Sanitario che lo coadiuva e

di cui è il consulente in campo sanitario.

Le competenze del Direttore Sanitario possono essere meglio esplicitate nel Regolamento dell'Associazione.

Art. 12) L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13) - L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14) Lo scioglimento dell'Associazione Donatori di Sangue di Colle Val d'Elsa – ODV può essere deliberato solo dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei 3/4 degli associati.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione non potrà essere ripartito tra gli associati ma dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Associazione di Pubblica Assistenza di Colle di Val d'Elsa ODV a condizione che sia riconosciuta quale ente del terzo settore; in alternativa sarà devoluto ad altri Enti del Terzo settore che abbiano fini identici o analoghi ed operino nello stesso territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque a fini di pubblica utilità, secondo le determinazioni dell'assemblea.

Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in

assenza od in difformità dal già menzionato parere sono nulli.

Art. 15) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

**Agenzia Entrate**  
Direzione Provinciale di Siena  
Ufficio Territoriale di Poggibonsi  
REGISTRATO A POGGIBONSI IL 20/04/2024  
AL N° 171 MOD. SERIE B  
VERSATI EURO SEIATE



